



COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
 Servizio tributario

I.C.I.
 Imposta Comunale sugli
 Immobili

T.O.S.A.P.
 Tassa occupazione suolo e aree
 Pubbliche

I. C. P.
 Imposta Comunale sulla
 Pubblicità

REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE

DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Disposizioni sulla redazione degli atti in materia di tributi locali
- Art. 3 Informazione del contribuente
- Art. 4 Efficacia temporale delle norme in materia di tributi locali
- Art. 5 Responsabile del procedimento
- Art. 6 Conoscenza degli atti e semplificazione dei procedimenti
- Art. 7 Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 8 Disposizioni in materia di crediti tributari
- Art. 9 Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente
- Art. 10 Diritto di interpello
- Art. 11 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art. 12 Contribuenti non residenti
- Art. 13 Concessionari della riscossione e della gestione dei tributi locali
- Art. 14 Modelli di dichiarazione
- Art. 15 Avvisi di liquidazione. Crediti dei contribuenti
- Art. 16 Contenuto degli avvisi
- Art. 17 Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 18 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 19 Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie
- Art. 20 Decorrenza e successione di norme

Art. 1- Oggetto del Regolamento:

Il presente regolamento disciplina i diritti dei contribuenti soggetti passivi del Comune di Piazza Armerina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 27/07/2000, n. 212 recante: “ Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute in altri atti regolamentari del Comune di Piazza Armerina, qualora risultino in contrasto con il presente testo.

Art. 2- Disposizioni sulla redazione degli atti in materia di tributi locali

Gli atti a contenuto generale (Regolamenti, informative e manifesti alla cittadinanza) ed i singoli atti amministrativi (liquidazioni ed accertamenti, accoglienza e diniego di istanze) aventi ad oggetto tributi locali, sono redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e semplicità.

I regolamenti e gli altri atti deliberati dal Comune che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto del singolo tributo nel titolo dell'atto e devono allegare all'atto amministrativo copia delle disposizioni di legge e regolamentari espressamente richiamate nel medesimo oppure devono indicare il contenuto sintetico della disposizione richiamata.

A richiesta del singolo cittadino, formulata per iscritto, il competente Ufficio invia al richiedente chiarimenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione di norme contenute in Regolamenti comunali aventi ad oggetto tributi locali.

In seguito all'adozione di modifiche ed integrazioni a vigenti regolamenti tributari, l'Ente locale provvede a redigere apposito testo recante norme regolamentari come risultanti dalle modificazioni apportate.

Art. 3- Informazione del contribuente

L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e degli altri atti deliberati dal Comune, mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi.

L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 4- Efficacia temporale delle norme in materia di tributi locali

Salvo che apposita disposizione contenuta in legge dello Stato o della Regione disponga diversamente, le modifiche apportate ai regolamenti dell'Ente in materia di tributi locali hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della loro approvazione.

Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Ente Locale in materia di tributi, aventi efficacia precettiva, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore.

Art. 5 - Responsabile del procedimento.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90, l' Amministrazione Comunale è tenuta a determinare, per ogni procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Il responsabile dell'unità operativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e degli altri atti procedurali.

La mancata designazione del responsabile del procedimento non invalida il procedimento emanato a seguito dello stesso procedimento.

Le funzioni del responsabile del procedimento, meglio elencate nell'art. 6 della Legge n. 241/90, possono così essere riassunte:

- a) valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento (fase preparatoria);
- b) accertamento d'ufficio dei fatti con la disposizione degli atti all'uopo necessari, nonché l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- c) cura delle comunicazioni;
- d) adozione del provvedimento finale, qualora di competenza del responsabile del procedimento, ovvero trasmissione del provvedimento agli organi competenti ai fini dell'adozione.

Art. 6 – Conoscenza degli atti e semplificazione dei procedimenti

L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti al medesimo inviati. A tal fine nel rispetto delle disposizioni in tema di notificazione degli atti di cui agli articoli 136 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ed allo scopo di garantire la predetta piena ed effettiva conoscenza, il competente Ufficio si avvale di tutte le informazioni in proprio possesso, nonché dei dati e delle notizie comunque in possesso di altre Amministrazioni.

Ove l'Ente locale abbia infruttuosamente esperito tutte le attività dirette a conoscere dati e notizie, anagrafiche e fiscali, necessarie all'adozione di atti di rimborso ovvero di avvisi di liquidazione e/o di accertamento, è consentito rivolgere invito scritto al contribuente a presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale, ovvero richiesta di compilazione e restituzione di modelli e questionari.

Il Comune mette a disposizione della cittadinanza, gratuitamente, i modelli e le dichiarazioni necessarie ai fini del calcolo, della liquidazione, e del versamento di ogni singolo tributo comunale.

Tutte le richieste e gli inviti formulati per iscritto al singolo contribuente sono comunicati al medesimo mediante modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario e nel rispetto delle norme di legge poste a tutela della privacy e dell'immagine di ogni singolo contribuente.

Art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti

Ogni provvedimento amministrativo, ad esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'emanazione dell'atto da parte del competente Ufficio.

La motivazione dell'atto deve essere espressa mediante terminologia chiara e semplice, al fine di consentire a qualsiasi cittadino la comprensione del contenuto dell'atto.

Qualora all'interno della motivazione si faccia riferimento ad altro atto amministrativo precedentemente emanato, ovvero a disposizioni di legge o regolamentari espressamente richiamate, queste devono essere allegate in copia all'atto che le richiama.

Art. 8- Disposizioni in materia di crediti tributari

L'obbligazione al pagamento di un credito in materia di tributi locali a favore dell'Ente può essere estinta dal contribuente debitore anche mediante compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile.

La compensazione è disposta dall'ufficio, mediante apposita determinazione del Funzionario Responsabile del tributo, ovvero a seguito di istanza del contribuente diretta a richiedere la medesima.

Alla compensazione si procede in presenza delle seguenti condizioni:

- a) esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile- avente natura tributaria o patrimoniale- vantato dal Comune nei confronti del contribuente soggetto passivo;
- b) esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile- avente natura tributaria o patrimoniale- a carico del Comune nei confronti del soggetto passivo;

I crediti tributari si prescrivono nei termini espressamente fissati dal codice civile.

E' fatto obbligo al contribuente di conservare atti e documenti relativi a tributi locali per dieci anni dalla data della loro emanazione o formazione.

Art. 9 – Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente

In attuazione della disposizione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Comunale nell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad essa concessi in materia fiscale, sono improntati nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede.

E' fatto divieto al competente ufficio tributi di irrogare sanzioni e richiedere interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni in atti formati dall'Amministrazione Comunale, ovvero qualora il proprio inadempimento risulti essersi verificato a seguito di ritardi, omissioni ed errori imputabili alla stessa amministrazione.

La sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione contestata è conseguenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una disposizione contenuta all'interno del Regolamento comunale di disciplina del tributo.

Non si provvede all'irrogazione della sanzione nelle ipotesi di violazione meramente formali delle disposizioni regolamentari, tali da non comportare alcun debito d'imposta.

Art. 10- Diritto di interpello

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al competente ufficio dell'Amministrazione Comunale circostanziate e specifiche richieste concernenti le modalità di applicazione, a casi concreti e personali delle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei singoli tributi locali.

La presentazione della richiesta non produce effetti sospensivi sulle scadenze previste dalla normativa tributaria. Il competente ufficio è obbligato a rispondere nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. In tale periodo non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione Comunale.

La risposta resa per iscritto ed adeguatamente motivata, vincola l'Amministrazione Comunale con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza, e limitatamente al soggetto richiedente (c.d. limiti oggettivi e soggettivi del diritto di interpello).

Qualora la risposta non pervenga al contribuente nel termine di cui sopra, si deve ritenere che l'Amministrazione Comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente (c.d. silenzio assenso). Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione nei confronti del contribuente in difformità dalla risposta resa al medesimo, è nullo.

Nel caso in cui la richiesta sia formulata da un numero elevato di contribuenti, ed in merito ad una o più questioni analoghe fra loro, il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale può rispondere collettivamente, mediante apposito atto rivolto ai richiedenti.

Art. 11- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

L'Amministrazione Comunale, nell'applicazione dei propri tributi locali, ricorre all'accesso nei locali degli immobili soggetti a tassazione solo e soltanto nell'ipotesi in cui non possa acquisire i dati e le notizie mediante apposita richiesta documentale.

L'eventuale accesso è concordato con il contribuente allo scopo di arrecare la minore turbativa possibile alle attività svolte nei locali medesimi, nonché alle relazioni personali e professionali del cittadino.

A seguito del compimento della verifica successiva all'accesso, l'Amministrazione Comunale notifica e informa il contribuente circa l'esito delle attività compiute, qualora dalle medesime abbia origine l'adozione di apposito atto di liquidazione o accertamento.

Art. 12- Contribuenti non residenti

Al contribuente residente all'estero sono assicurate tutte le informazioni relative alle modalità di applicazione dei tributi locali, nonché la possibilità di utilizzare moduli e procedure semplificate in ordine alla dichiarazione ed al versamento delle imposte e tasse comunali.

Art. 13- Concessionari della riscossione e della gestione dei tributi locali

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche nei confronti dei concessionari della riscossione dei tributi locali, dei concessionari della gestione in affidamento dei tributi locali e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 che esercitano l'attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali.

Art. 14- Modelli di dichiarazione

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Art. 15- Avvisi di liquidazione. Crediti dei contribuenti

Prima di procedere all'emissione di atti impositivi sulla base del controllo formale delle dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della stessa, l'amministrazione comunale invita il contribuente, per mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e in ogni modo non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 16- Contenuto degli atti impositivi

Gli atti impositivi devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela;
- d) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

Art. 17-Tutela dell'integrità patrimoniale

L'amministrazione comunale s'impegna a semplificare i rapporti tributari, agevolando l'estinzione, anche parziale, dell'obbligazione tributaria mediante compensazione.

E' ammesso l'accollo del debito di imposta altri senza liberazione del contribuente originario.

L'amministrazione comunale, rimborsa il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto sostenere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'importo non era dovuta.

Art. 18- Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata, sull'ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 19- Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie

Al personale addetto alle verifiche tributarie si applica il codice di comportamento approvato per il personale dell'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 27/7/2000, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 20- Decorrenza e successione di norme

Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, s'intendono sostituite da queste ultime.